



COMUNE DI SOVERE

Provincia di Bergamo

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEI PASSI ED ACCESSI CARRABILI**

(Art. 22, 26 e 27 del codice della strada - Art. 46 del relativo regolamento di esecuzione)

allegate schede tecniche A e B

SOMMARIO

<i>Art. 1</i>	<i>Contenuto del Regolamento</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Passi e accessi carrabili</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Regime autorizzato</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Competenza al rilascio delle autorizzazioni</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Presentazione della domanda al Comune</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Rilascio o diniego delle autorizzazioni</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Consegna del cartello e oneri a carico del richiedente</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Riconoscimento del passo carrabile</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Passo carrabile di accesso a più proprietà</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Strade private aperte al pubblico transito</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Sanzioni</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Entrata in vigore</i>

Art. 1 - Contenuto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura di nuovi passi e accessi carrabili, nonché per la regolarizzazione dei passi e degli accessi preesistenti all'entrata in vigore del Regolamento, ad integrazione ed esecuzione della normativa prevista dal Codice della Strada (D. Lgs 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazione) e dal relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modificazioni ed integrazione).

2. Al Regolamento è allegata una scheda tecnica (*Allegato "A"*) al fine di agevolarne gli aspetti interpretativi ed applicativi.

Art. 2 - Passi e accessi carrabili

1. Si considera passo carrabile quel manufatto, con un'apertura non inferiore a m.1,80, costituito generalmente da listoni di pietra, marmo od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi, sulle piste ciclo-pedonali o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. Nella zona antistante il passo carrabile vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

2. Si considera accesso carrabile quando non sussistono le caratteristiche di cui al comma precedente (accesso a raso), pertanto il divieto di sosta nella zona antistante, con posizionamento del relativo segnale, è subordinato a espressa richiesta del proprietario.

Art. 3 - Regime autorizzato

1. Sulle strade di proprietà comunale, l'apertura di nuovi passi e accessi carrabili, le trasformazioni o variazioni a quelli esistenti, sono soggette al rilascio di una preventiva autorizzazione del Comune.

2. I passi e gli accessi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere regolarizzati in conformità a quanto previsto dal precedente art. 2.

3. L'autorizzazione di cui al presente articolo è rilasciata nel rispetto della vigente normativa edilizia ed urbanistica, del Codice della Strada e relativo Regolamento d'esecuzione.

Art. 4 - Competenza al rilascio delle autorizzazioni

1. Competenti all'istruttoria delle domande, limitatamente al periodo di regolarizzazione dei passi carrabili e accessi preesistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono l'Ufficio di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Comunale.

2. Competente all'istruttoria delle domande nel periodo successivo è l'Ufficio Tecnico Comunale.

3. Competente all'istruttoria per la consegna dei cartelli segnaletici, con indicato il numero del passo, all'approvvigionamento degli stessi, è la Polizia Locale, la quale esercita anche la funzione di controllo attribuita dal Codice della Strada.

Art. 5 - Presentazione della domanda al Comune

1. La domanda per l'autorizzazione di nuovi passi, accessi carrabili e per variazioni o trasformazioni a quelli esistenti, deve essere presentata all'Ufficio Tecnico Comunale, allegando una planimetria dove sia riportata la posizione nella quale si richiede l'apertura del passo e un disegno in scala dello stesso dal quale siano individuabili gli elementi essenziali.
2. In caso di passi carrabili e accessi inseriti in domande di permesso di costruire, la domanda di cui al comma precedente, non dovrà essere presentata ed il permesso a costruire rilasciato, avrà altresì valore di autorizzazione per la costruzione dei passi e accessi carrabili risultanti dal progetto approvato.
3. Si considerano autorizzati i passi e gli accessi carrabili realizzati alla data del **31.08.1967**, in quanto il Comune di Sovere, a tale data, era sprovvisto di strumento urbanistico, fatto salvo l'obbligo di regolarizzazione tramite installazione dell'apposito cartello segnaletico di cui all'art. 2 comma 1.
4. I passi e gli accessi carrabili posti lungo le strade provinciali, statali, ricadenti nel centro abitato, sono soggetti alle norme del presente regolamento, ai sensi dell'art. 26 del Codice della Strada.

Art. 6 - Rilascio o diniego dell'autorizzazione

1. Fino all'entrata in vigore del presente regolamento, l'Ufficio di Polizia Locale e l'Ufficio Tecnico Comunale, provvedono all'istruttoria delle domande, valutandone la rispondenza ai requisiti del regolamento stesso e delle Leggi in materia.
2. Nel periodo successivo alla regolarizzazione dei passi e accessi carrabili preesistenti, l'Ufficio Tecnico Comunale secondo quanto disposto dall'art. 4, provvede all'istruttoria delle domande, nei termini previsti dalle norme edilizie in vigore al momento della presentazione della domanda.
3. In caso di diniego sono comunicati all'interessato, con atto formale, i motivi del diniego medesimo.
4. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale. In tal caso, l'Amministrazione Comunale non è tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Art. 7 - Consegna del cartello e oneri a carico del richiedente

1. Il proprietario del passo o accesso carrabile autorizzato ai sensi del precedente art. 6, sussistendo le condizioni previste dall'art. 2, richiede all'Ufficio di Polizia Locale il cartello di cui alla figura II.78 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, presentando apposita domanda (**Alligato B**).
2. Il richiedente è tenuto a versare al Comune una somma di denaro a titolo di rimborso spese, comprendenti il costo del cartello segnaletico e le spese dell'istruttoria, definita con atto formale della Giunta Comunale ed a esibire la ricevuta dell'avvenuto versamento all'ufficio di Polizia Locale, all'atto della consegna del cartello.
3. Non è applicata la tassa per l'occupazione di suolo ed aree pubbliche relativa ai passi ed accessi carrabili di cui al presente Regolamento.

Art. 8 - Riconoscimento del passo carrabile

1. Ogni passo ed ogni accesso carrabile, per il quale vi sia stata richiesta di installazione del cartello ai sensi dell'art. 2, deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa, fornito dall'Ufficio di Polizia Locale secondo quanto disposto dal precedente art. 7 ed installato a cura del richiedente.

2. Presso l'Ufficio di Polizia Locale è conservato un registro riportante il numero progressivo dei passi carrabili autorizzati, riprodotto sui cartelli segnaletici rilasciati.

Art. 9 - Passo carrabile di accesso a più proprietà

Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile, gli oneri per la fornitura del cartello sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari e versata a nome del primo firmatario della richiesta.

Art. 10 - Strade private aperte al pubblico transito

I passi e gli accessi carrabili, insistenti sulle strade private aperte al pubblico transito, sono soggetti alla disciplina del presente Regolamento, ai sensi dell'art. 120 comma 1° lettera "e" del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.

Art. 11 - Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente regolamento, quando non siano punite ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento d'esecuzione, comportano la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da **Euro 50,00 a Euro 300,00**. Si applicano le norme di cui all'art. 16 e seguenti della Legge 689/81.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore secondo le norme dello Statuto Comunale e successivamente verrà pubblicato per trenta giorni all'Albo Pretorio Comunale.

2. Tuttavia è previsto un periodo transitorio fino al **31 Dicembre 2005**, entro il quale chi non avesse provveduto a presentare la regolare istanza, come previsto dall'art. 5, dovrà provvedervi pena l'applicazione dell'art. 11 del presente regolamento.

ALLEGATO "A"
SCHEMA TECNICA

1.

FATTISPECIE: Nuova costruzione di immobile con presenza di un passo carrabile *con un'apertura non inferiore a m. 1,80*, caratterizzato da apposito intervallo lasciato sul marciapiede, sulla pista ciclo pedonale, o da modifiche visibili del piano stradale.

ADEMPIMENTI DEL PROPRIETARIO: nella domanda di permesso di costruire sarà inserito il passo carrabile. Ottenuto il permesso di costruire (*che avrà altresì valore di autorizzazione per la costruzione del passo carrabile risultante dal progetto approvato ai sensi dell'Art. 5 comma 2°*) il proprietario inoltrerà all'Ufficio di Polizia Locale la domanda per la consegna del cartello segnaletico (*art. 7 comma 1°*), che verrà fornito dallo stesso ufficio contestualmente all'avvenuto pagamento di una somma di denaro a titolo di rimborso spese.

ADEMPIMENTI DEL COMUNE: La rispondenza dei requisiti previsti dal Regolamento verrà valutata nel contesto complessivo del progetto presentato dall'organo competente al rilascio del permesso di costruire. L'Ufficio di Polizia Locale provvederà al ritiro della domanda per la consegna del cartello segnaletico e alla fornitura dello stesso.

2.

FATTISPECIE: Nuova costruzione di immobile con presenza di un accesso carrabile, che si differenzia dal passo carrabile per l'assenza di intervalli lasciati nel marciapiede, nella pista ciclo-pedonale, o comunque per l'assenza di modifiche visibili al piano stradale (**accessi "a raso"**).

ADEMPIMENTI DEL PROPRIETARIO: nella domanda di permesso di costruire sarà inserito l'accesso. Ottenuto il permesso di costruire (*che avrà altresì valore di autorizzazione per la costruzione dell'accesso risultante dal progetto approvato ai sensi dell'Art. 5 comma 2°*) il proprietario, solamente se intenderà far valere il divieto di sosta nell'area dinanzi all'accesso e quindi apporre il relativo cartello segnaletico, inoltrerà all'Ufficio di Polizia Locale l'apposita domanda (*Art. 2 comma 2°*).

ADEMPIMENTI DEL COMUNE: La rispondenza dei requisiti previsti dal Regolamento verrà valutata nel contesto complessivo del progetto presentato dall'organo competente al rilascio della concessione edilizia. L'Ufficio di Polizia Locale provvederà al ritiro della eventuale domanda per la consegna del cartello segnaletico e alla fornitura dello stesso.

3.

FATTISPECIE: Nuova costruzione di immobile con presenza di uno o più passi carrabili *con un'apertura superiore a m. 1,80*, caratterizzati da appositi intervalli lasciati sul marciapiede, sulla pista ciclo-pedonale o da modifiche visibili del piano stradale e uno o più accessi carrabili a raso di cui all'art. 2 comma 2°.

ADEMPIMENTI DEL PROPRIETARIO: Nella domanda di permesso di costruire saranno inseriti i passi e gli accessi carrabili. Ottenuto il permesso di costruire (*che avrà altresì valore di autorizzazione per la costruzione dei passi e degli accessi carrabili risultanti dal progetto approvato ai sensi dell'Art. 5 comma 2°*), il proprietario inoltrerà all'Ufficio di Polizia Locale tante domande quanti sono i passi carrabili autorizzati e tante domande quanti sono gli accessi carrabili dinanzi ai quali, intenderà far valere il divieto di sosta e quindi apporre il relativo cartello segnaletico.

ADEMPIMENTI DEL COMUNE: La rispondenza dei requisiti previsti dal Regolamento verrà valutata nel contesto complessivo del progetto presentato dall'organo competente al rilascio del permesso di costruire. L'Ufficio di Polizia Locale provvederà al ritiro delle domande per la consegna dei cartelli segnaletici da apporre sui passi carrabili e delle eventuali domande per la consegna dei cartelli da apporre sugli accessi carrabili.

4.

FATTISPECIE: **Immobile esistente** per il quale si intende aprire un nuovo passo o accesso carrabile.

ADEMPIMENTI DEL PROPRIETARIO : Il proprietario dovrà presentare la domanda di cui all'art. 5 comma 1° all'Ufficio Tecnico Comunale, allegando la documentazione richiesta per l'autorizzazione/DIA. Ottenuta l'autorizzazione all'apertura, dovrà presentare all'Ufficio di Polizia Locale la domanda per la consegna del cartello segnaletico, obbligatoria se trattasi di passo *con un'apertura superiore a m.1,80* e facoltativa se trattasi di accesso.

ADEMPIMENTI DEL COMUNE : La rispondenza dei requisiti previsti dal Regolamento verrà valutata dall'Ufficio Tecnico Comunale. L'Ufficio di Polizia Locale provvederà al ritiro delle domande per la consegna dei cartelli segnaletici da apporre sui passi carrabili e delle eventuali domande per la consegna dei cartelli da apporre sugli accessi carrabili.

5.

FATTISPECIE: **Immobile esistente** con passi o accessi carrabili già realizzati alla data del **31 Agosto 1967**

ADEMPIMENTI DEL PROPRIETARIO : I passi e gli accessi di cui sopra si considerano autorizzati (*art. 5 comma 3°*), il titolare deve regolarizzare i passi carrabili con richiesta e apposizione del cartello. Per gli accessi carrabili è facoltà del titolare, se interessato, richiedere il cartello secondo le modalità già viste.

ADEMPIMENTI DEL COMUNE : l'istruttoria delle domande per la verifica delle autocertificazioni (**Allegato "B"**) compete all' Ufficio di Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico Comunale.

6.

FATTISPECIE: **Immobile esistente** con passi o accessi carrabili realizzati nel periodo tra il **1° Settembre 1967** e la data di entrata in vigore del presente Regolamento.

ADEMPIMENTI DEL PROPRIETARIO : I passi e gli accessi di cui sopra si considerano autorizzati in presenza di un titolo autorizzatorio (*autonomo o nel contesto di una autorizzazione/concessione edilizia/permesso di costruire/DIA*); il titolare deve regolarizzare i passi carrabili con richiesta (**Allegato "B"**) e apposizione del cartello. Per gli accessi è facoltà del titolare, se interessato, richiedere il cartello secondo le modalità già viste.

ADEMPIMENTI DEL COMUNE : l'istruttoria delle domande per la verifica delle autocertificazioni (**Allegato "B"**) compete all'Ufficio di Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico Comunale.

ALLEGATO "B"

Richiesta di cartello segnaletico all'Ufficio di Polizia Locale

ALL'UFFICIO DI POLIZIA LOCALE
Comune di Sovere

OGGETTO: Richiesta di cartello segnaletico per passo / accesso (*) carrabile.

IL SOTTOSCRITTO: _____

RESIDENTE A: _____

IN VIA / PIAZZA: _____

COD. FISCALE n°:

CHIEDE:

ai sensi dell'Art. 7 del Regolamento Comunale dei passi e accessi carrabili
il cartello segnaletico da apporsi sul passo / accesso (*) carrabile sito in via/piazza:

DICHIARA:

ai sensi della Legge 04/01/68 n. 15 e succ. modificazioni, consapevole della responsabilità penale
a cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero,
che il passo / accesso (*) carrabile è autorizzato con:

- AUTORIZZAZIONE N° _____ del _____
- CONCESSIONE EDILIZIA N° _____ del _____
- PERMESSO DI COSTRUIRE N° _____ del _____
- D.I.A. PROT. N° _____ del _____

oppure:

È ESISTENTE ALLA DATA DEL _____

IN FEDE

(*) CANCELLARE LA VOCE CHE NON INTERESSA

(firma da non autenticare, da apporre di fronte al pubblico
ufficiale che riceve la dichiarazione. In alternativa allegare
fotocopia di un documento d'identità, non scaduto.)

spazio riservato all'ufficio di Polizia Locale

AUTORIZZAZIONE PASSO N° _____ del _____

consegnato il cartello il _____ al Sig. _____

versata la somma di €. _____ il _____ ricevuta n° _____

per ricevuta

il responsabile di settore